



COMUNE DI FARA GERA D'ADDA

PROVINCIA DI BERGAMO - c.a.p. 24045 - Piazza Roma n. 1 - Tel. 0363 688601 - Fax 0363 398774 - P. IVA 00294190160

Prot _____

Registro Ordinanze n. 14

ORDINANZA

Oggetto: PROROGA ED ULTERIORE INTEGRAZIONI DELLE MISURE PRECEDENTEMENTE ASSUNTE DI CONTENIMENTO LOCALE EPIDEMIA COVID-19.

Il Sindaco

VISTA E RICHIAMATA la precedente ordinanza n. 13 del 17/04/2020 pubblicata all'Albo Pretorio informatico dell'Ente con la quale si prolungavano e prorogavano alcune misure prodromiche e propedeutiche al contenimento locale dell'infezione virale conosciuta con il nome di COVID-19, quali la permanenza della chiusura del cimitero, della passerella sull'Adda e contestualmente, rispetto al provvedimento analogo al precedente e quello corrente, n. 12/2020, si stabiliva la riapertura con le opportune precauzioni e modalità contingentate per il suo accesso, scandagliandola in base alla prima lettera del cognome di ciascun intestatario dell'utenza domestica, ad appannaggio dei soli privati, e con una scansione temporale suddivisa e organizzata settimanalmente, con possibilità di conferimento limitata solamente ed esclusivamente ad alcune tipologie ben precise e definite di rifiuti, del centro di raccolta comunale sito alla via Isola;

PRESO ATTO della volontà di questa Amministrazione di prorogare quanto assunto con gli atti di cui al punto precedente e di integrarli con la riapertura della passerella sull'Adda, dell'isola ecologica per il conferimento di tutte le tipologie di prodotti e secondo modalità di accesso contingentato e anti contagio e la chiusura e riapertura dei parchi secondo alcune prescrizioni;

VISTO l'art. 32 Legge 23 dicembre 1978, n. 833 con cui viene istituito il "Servizio Sanitario Nazionale";

VISTO l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 disciplinante il "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59. (GU n. 92 del 21-4-1998- Suppl. Ordinario n. 77), entrato in vigore il 6 maggio 1998;

VISTE le ordinanze del Ministro della salute del 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta ufficiale Serie Generale, n. 21 del 27 gennaio 2020; del 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta ufficiale Serie Generale, n. 26 del 1° febbraio 2020; del 21 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2020; nonché le ordinanze del 12, 14 e 15 marzo 2020 rispettivamente pubblicate in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 73 del 20/03/2020 e n. 74 del 21/03/2020;

VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni nella legge 5 marzo 2020, n. 13, abrogato con l’introduzione del Decreto Legge n. 19 del 25/03/2020 che ne ha mantenuto in vita solamente gli articoli 3, comma 6 bis, e art. 4;

VISTO il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto legge 8 marzo 2020, n. 11, recante “Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria”;

VISTO il decreto legge 9 marzo 2020, n. 14, recante “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all’emergenza COVID-19”;

VISTO il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, applicabili sull’intero territorio nazionale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell’11 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, applicabili sull’intero territorio nazionale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell’11 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, applicabili sull’intero territorio nazionale;

VISTA l’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, applicabili sull’intero territorio nazionale;

VISTA l’ordinanza del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 marzo 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 28 marzo 2020, con cui è stato disciplinato l’ingresso nel territorio nazionale tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario e terrestre;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 26 marzo 2020, con cui è stato modificato l’elenco dei codici dell’allegato 1 del decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 22 marzo 2020;

VISTO l’art. 2 comma 3 del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, che ha fatto salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e le ordinanze emanati ai sensi del decreto legge n. 6 del 2020, ovvero ai sensi art. 32 Legge 23 dicembre 1978 n. 833 e ha stabilito che continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con il decreto del Presidente del consiglio dei ministri dell’8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge;

RICHIAMATO, sulla scorta di quanto già espresso al punto che precede, il decreto legge del 25/03/2020 n. 19 pubblicato in G.U. Serie Generale n. 79 che ha, de facto, precipuamente e in particolar modo, commutato il precedente impianto sanzionatorio previsto per le violazioni alle disposizioni ministeriali anti COVID-19 fino al decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 22/03 u.s., punite fino a quel momento dalle sanzioni penali di cui all'art. 650 c.p., con sanzioni amministrative, rimanendo invariate le condotte penalmente perseguibili di cui all'art. 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, art. 452 c.p., art. 438 c.p. e art. 439 c.p., stabilendo all'art. 3, comma 2, per quanto di interesse locale, che i Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti in oggetto cui al comma 1 art. 3 del medesimo decreto in esame;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01 aprile 2020 pubblicato in G.U. Serie Generale n. 88 del 02 aprile 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", applicabili sull'intero territorio nazionale;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 pubblicato in G.U. Serie Generale n. 97 dell'11/04/2020, recante "Ulteriori Disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", applicabili sull'intero territorio nazionale;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 pubblicato in G.U. Serie Generale n. 108 dell'27/04/2020, recante "Ulteriori Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", applicabili sull'intero territorio nazionale;

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come emergenza di sanità pubblica a livello internazionale;

VISTA la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come pandemia in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti, dalla medesima, a livello globale;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

CONSIDERATO, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione di programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

VISTA altresì la Circolare n. 3/2020 del Ministero dell'Interno, nella quale si raccomanda, in particolare, di evitare, negli uffici per il ricevimento del pubblico, il sovraffollamento dei locali;

CONSIDERATO che la Circolare relativa ai chiarimenti applicativi in merito all'Ordinanza contingibile e urgente n. 1 del Ministero della Salute, d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia, prevede che "Resta facoltà delle autorità territorialmente competenti disporre ulteriori e specifiche prescrizioni, laddove necessarie in ragione di particolari esigenze delle comunità locali";

CONSIDERATO che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D. Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nonché Autorità Sanitaria Locale nell'ambito del territorio comunale;

VISTO l'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

ORDINA

a far data dal 04/05/2020:

- Chiusura del cimitero secondo le direttive del Ministero della Salute prot. n. 0012302 del 08.04.2020;
- Apertura al transito pedonale della passerella sull'Adda con le seguenti prescrizioni:
 1. Mantenere il senso di marcia.
 2. Mantenere la distanza di almeno 1 metro dalle altre persone presenti.
 3. Evitare assembramenti con altre persone.
 4. Condurre la bicicletta a mano.
- Chiusura area verde sotto passerella
- Chiusura dell'area verde zona via Reseghetti
- Chiusura dei parchi pubblici: Parco Guido Rossa, Parco Delle Rimembranze e Parco Donatori – Avis - Aido
- Apertura degli altri parchi pubblici con prescrizioni:
 - Vietato assembramenti
 - Rispettare la distanza di un metro
 - Indossare la mascherina
 - Max 2 persone su ogni singola panchina distanziate di almeno 1 metro
 - Vietato giocare nel campo da basket
 - Vietato giocare sui giochi per bambini

Dal 04 maggio 2020 al 06 giugno 2020:

L'accesso al centro di raccolta sarà consentito massimo due persone alla volta, in possesso della tessera di accesso, muniti di guanti, mascherina o sistema equipollente che garantisca la copertura del volto allo stesso modo, e sarà suddiviso e scandagliato per ordine alfabetico secondo le iniziali del cognome di ciascun capofamiglia e secondo la seguente scansione temporale:

Settimana dal 04 al 06 giugno

INIZIALE COGNOME	DATA DI ACCESSO
A-B	lunedì
C	martedì
D-E-F	mercoledì
G-H-I-J-K-L	giovedì
M-N-O	venerdì
P-Q-R-	sabato mattina
S-T-U-V-W-X-Y-Z	sabato pomeriggio

**Gli ingressi di martedì 2 giugno,
Festa della Repubblica, sono spostati a mercoledì 3 giugno.**

Orari di apertura:

lunedì-venerdì 14,00-18,00
sabato 09,00-12,00
14,00-18,00

Per le aziende rimane il divieto di conferimento nella giornata del sabato.

Gli utenti in attesa del proprio turno di ingresso dovranno rimanere sul proprio veicolo o mettersi in fila rispettando la distanza di almeno 1 metro dalle altre persone al fine precipuo di EVITARE ASSEMBRAMENTI e/o AGGREGAZIONI.

DISPONE

- di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione informatica all'Albo Pretorio dell'Ente in intestazione;
- di incaricare il Servizio di Polizia Locale della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza;
- che copia della presente ordinanza sia trasmessa a:
 - Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Bergamo;
 - Servizio Polizia Locale Comune di Fara Gera d'Adda (BG);
 - Ufficio Tecnico Comune di Fara Gera d'Adda (BG);
 - Comando Stazione Carabinieri di Fara Gera d'Adda.

AVVERTE

- che i trasgressori della presente ordinanza saranno puniti ai sensi dell'art. 650 C.P., salvo che il fatto costituisca più grave reato;
- che è esperibile ricorso, entro 30 gg., al Prefetto di Bergamo, oppure in alternativa, ai sensi Decreto Legislativo 2 Luglio 2010 n. 104, entro 60 gg. è ammissibile proposizione del gravame al Tribunale Amministrativo Regionale Lombardo, sezione di Bergamo, ovvero ancora, ai sensi d.p.r. 24 Novembre 1971 n. 1199, si può proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni, decorrenti, per tutti e tre i casi, dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

Fara Gera d'Adda, 30/04/2020

il Sindaco
ASSANELLI Raffaele